

**"MONTRAKER" d.o.o**

Obala m.Tita1a
52450 Vrsar,
Croatia

MARINA VRSAR

Obala m. Tita 1a, Vrsar
Tel. 00385 52 441 052
Fax. 00385 52 441 062

"Montraker" d.o.o. Vrsar, Obala m.Tita 1a, (in seguito «Montraker»), rappresentata dal direttore Nataša Radin Trifunović e dal direttore Armido Gerometta, da una parte, e «_____» «ADRESA1: _____», documento: «_____», numero telefonico: «_____» (in seguito proprietario del natante) hanno stipulato il seguente:

C O N T R A T T O nr. «_____»
sull'ormeggio annuale

Art. 1

“Montraker” prende l’obbligo dell’ormeggio annuale per il natante seguente:

1.	Nome e indicazione del natante:	
2.	Tipo di natante:	
3.	Porto d’immatricolazione:	
4.	Bandiera:	
5.	Lunghezza:	
6.	Larghezza:	
7.	Pescaggio:	
8.	Peso:	
9.	Scafo:	
10.	Coperta:	
11.	Anno di costruzione:	
12.	Tipo di motore:	
13.	Forza del motore:	
14.	Numero del motore:	
15.	Valore del natante:	
16.	Assicurazione:	
17.	Data di arrivo:	
Compenso per l’ormeggio annuale del natante:		
Importo forfettario della tassa di soggiorno:		

Art. 2

“Montraker” nell’arco di tempo pattuito prende l’obbligo di fornire l’ormeggio per il natante presso la marina di Orsera e di sorvegliarlo. In base all’organizzazione della sorveglianza dei natanti, “Montraker” ha il diritto di cambiare l’ormeggio del natante senza il previo consenso del proprietario, informandolo in seguito del cambiamento effettuato. “Montraker” s’impegna inoltre ad assicurare il consenso doganale per l’importazione temporanea (svernamento) secondo il listino prezzi della marina in vigore.



“MONTRAKER” d.o.o

Obala m.Tita1a
52450 Vrsar,
Croatia

MARINA VR SAR

Obala m. Tita 1a, Vrsar
Tel. 00385 52 441 052
Fax. 00385 52 441 062

Art. 3

Durante il periodo di custodia del natante, “Montraker” prende l’obbligo di risarcire l’eventuale danno sul natante e sugli oggetti presenti sulla lista dell’attrezzatura (lista dell’inventario) causati per colpa della marina o degli operatori della stessa nel periodo di tempo della custodia del natante presso la marina succitata. Questi si riferiscono alla custodia mentre il natante era ormeggiato oppure no. Il natante viene considerato in custodia dal momento della consegna del permesso di navigazione e delle chiavi del natante alla persona autorizzata sulla ricezione della marina. Prima della consegna del natante in custodia, il proprietario dello stesso ha l’obbligo di effettuare la lista degli attrezzi presenti sul natante che viene dato in custodia. “Montraker” declina la responsabilità per gli oggetti presenti sul natante e non presenti nella lista succitata. Con la consegna (restituzione) al proprietario del permesso di navigazione e delle chiavi del natante, “Montraker” si esonera da qualsiasi responsabilità riguardante l’eventuale danno, indipendentemente se il natante sia uscito dalla marina o se vi è ancora presente.

Art. 4

“Montraker” declina ogni responsabilità in casi seguenti:

- per danni causati da forza maggiore
- per danni causati dal modo di agire scorretto, non professionale o in malafede dal proprietario del natante, dell’equipaggio o di terzi presenti sul natante
- per danni causati da incuria, trascuratezza o da logorio del natante o dell’equipaggiamento
- per danni causati dalle conseguenze di difetti nascosti
- per danni sugli attrezzi o per la sparizione dell’equipaggiamento non presente sulla lista dell’inventario, come pure per i danni o per la sparizione dell’equipaggiamento della scialuppa di salvataggio o del motore presenti sulla lista dell’inventario non essendo custoditi a chiave in luogo chiuso, come pure per la sparizione dei parabordi, dell’ancora, della cima, dell’elica e dell’altro equipaggiamento che è possibile smontare dal natante senza scasso
- per i danni che il proprietario del natante causa a terzi
- per i danni causati dall’incendio o dall’esplosione avvenuti come conseguenza del mancato rispetto del regolamento o delle misure di sicurezza
- per i danni a titolo di risarcimento del profitto mancato, del ritardo, della perdita delle ferie del proprietario del natante o di terzi
- per i danni legati alla rimozione del carceme o di alcune parti di esso in base all’ordine delle autorità
- per i danni causati dall’effettuazione di installazioni elettriche o idriche difettose sul natante, o sull’allacciamento presso gli impianti a terra
- per i danni avvenuti come causa della rottura della cima del natante
- per i danni avvenuti a causa del mancato rispetto dei regolamenti doganali, portuali ecc.
- per i danni causati da congelamento
- per morte o per lesione di qualsiasi persona presente sul natante
- per i danni causati dall’inquinamento del mare, della riva e del porto
- per i danni avvenuti come conseguenza del danneggiamento di un altro natante
- per i danni avvenuti mentre il permesso di navigazione e le chiavi non si trovavano presso la ricezione della marina.

Art. 5

Il proprietario del natante, l’equipaggio e le altre persone hanno il dovere di:

- rispettare il Regolamento e le disposizioni generali sulle condizioni e i modi di mantenimento dell’ordine all’interno della marina di Orsera
- riporre e chiudere tutta l’attrezzatura in base alla lista dell’inventario all’interno del natante
- prima di lasciare il natante, staccare tutte le installazioni elettriche e idriche, accumulatori compresi. Se questo non sarà effettuato, i dipendenti della marina possono staccarli senza alcun previo avviso
- ad ogni arrivo, rilasciare il permesso di navigazione alla reception della marina



"MONTRAKER" d.o.o

Obala m.Tita1a
52450 Vrsar,
Croatia

MARINA VRSAR

Obala m. Tita 1a, Vrsar
Tel. 00385 52 441 052
Fax. 00385 52 441 062

- ad ogni arrivo, notificare la propria presenza alla reception della marina in modo che la persona di competenza possa effettuare la notifica di presenza alla polizia
- ormeggiare il natante in modo adeguato o come richiesto dal personale della marina
- informare il personale della marina su ogni cambiamento nella lista dell'inventario
- equipaggiare il natante con buone cime per l'ormeggio, con parabordi e tenda
- mettere bene in vista il nome o i numeri della registrazione del natante
- risarcire il danno sui natanti, sulle automobili o sull'attrezzatura di terzi insorto come conseguenza del cattivo mantenimento del natante o degli attrezzi, causato dall'equipaggio
- rispettare i regolamenti riguardanti alla permanenza e alla navigazione entro i confini delle acque territoriali della Repubblica di Croazia

Art. 6

Durante il periodo di ormeggio non è permesso:

- effettuare i lavori di maggiore portata legati alla riparazione e alla manutenzione del natante, soprattutto quelli che causano danni a terzi provocando l'inquinamento dell'aria (polvere, odori sgradevoli, fumo), del mare, della riva e del pontile
- emettere acque sporche o svuotare i pozzi neri nell'acquatorio della marina
- pompare acque sporche
- deporre rifiuti pericolosi (oli usati, accumulatori, filtri dell'olio, ecc.) in assenza del personale della marina nei luoghi non previsti
- deporre oggetti che impediscono l'uso normale dei pontili e della riva

Art. 7

In base all'art. 1 di questo Contratto, il proprietario prende l'obbligo di pagare il compenso per l'ormeggio come disposto dalla tariffa della marina per 12 mesi in anticipo. Il pagamento viene effettuato presso la ricezione della marina entro la fine del mese di scadenza del contratto o in base all'emissione del conto entro e non oltre otto (8) giorni dal giorno della ricevuta dello stesso. Nel caso il proprietario non paghi il compenso per l'ormeggio del natante anche dopo l'informazione scritta o orale effettuata dalla marina nel periodo di otto (8) giorni, il contratto si considera sciolto anche senza previo avviso del proprietario. Nel caso sia impossibile recapitare la sollecitazione sul pagamento da effettuare, perché il proprietario del natante non ha comunicato il nuovo indirizzo alla marina, il periodo di tempo di otto (8) giorni viene considerato scaduto dal giorno della ricevuta di ritorno di "Montraker" che dimosterà che il proprietario del natante si sia trasferito o che risulti sconosciuto all'indirizzo determinato. Il proprietario del natante dà il consenso di trasferire il natante a terra nel caso del mancato pagamento. Il trasferimento sarà effettuato a sue spese. Il natante vi rimarrà fino al saldo dei debiti e degli interessi relativi.

Il termine "lunghezza" equivale a "massima lunghezza". Nel caso venga constatato che le misure del natante siano diverse da quelle indicate dal certificato, la marina ha il diritto di effettuare una nuova misurazione del natante e di calcolare il prezzo in base alle dimensioni accertate.

Art. 8

Lo scoglimento del contratto per i motivi sopracitati non impedisce la stipulazione di un nuovo contratto con la marina. Non esistono condizioni speciali per ciò che concerne la lista d'attesa per l'ormeggio annuale nella marina.

Art. 9

Il proprietario o la persona da lui autorizzata possono rimanere sul natante e allontanarsi da questo senza alcun limite. Nel periodo di tempo dell'assenza dell'imbarcazione dalla marina, "Montraker" si riserva il diritto di usufruire dell'ormeggio. Nel caso il natante sia rimasto lontano dalla marina per un lungo periodo di tempo, deve informare la ricezione della marina del suo arrivo con al minimo un (1) giorno di anticipo. I giorni di assenza dell'imbarcazione dalla marina non vengono detratti dal canone per il posto barca. Il proprietario dell'imbarcazione non deve affittare l'ormeggio a terzi.

Art. 10

Il proprietario del natante permette che "Montraker" senza previo avviso effettui tutte le operazioni necessarie per salvare il natante dall'avaria imminente. Il proprietario prende l'obbligo di saldare a "Montraker" tutte le spese sostenute nel corso delle operazioni specifiche e degli interventi per salvare l'imbarcazione. "Montraker" declina ogni responsabilità per i danni avvenuti durante le operazioni succitate.



"MONTRAKER" d.o.o

Obala m.Tita1a
52450 Vrsar,
Croatia

MARINA VRSAR

Obala m. Tita 1a, Vrsar
Tel. 00385 52 441 052
Fax. 00385 52 441 062

Art. 11

I cambiamenti del contratto vengono effettuati tramite l'annesso. Il contratto può essere sciolto da ambo le parti rispettando il termine di legge di tre (3) mesi. Nel caso dello scoglimento del contratto, il proprietario del natante non ha diritto al rimborso dell'importo versato.

Art. 12

Sono parte integrante di questo contratto:

- le Condizioni generali e le norme di comportamento nella marina di Orsera
- l'Elenco dell'inventario del natante
- il Listino prezzi

Art. 13

Le parti cercheranno di risolvere le eventuali controversie di comune accordo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, questo spetterà al Tribunale commerciale di competenza.

Per l'interpretazione di questo contratto è valevole il testo in lingua croata.

Vrsar, _____

Proprietario del natante:

"Montraker" S.p.A. Orsera:
Marina Orsera